



# Comune di Albiano d'Ivrea

*Unione della Serra*

*Città Metropolitana di Torino*

C.so Vittorio Emanuele, 54 Cap. 10010

Tel. 0125-59603 Fax 0125-59819

E-mail: [albiano.divrea@ruparpiemonte.it](mailto:albiano.divrea@ruparpiemonte.it)

Pec: [albiano.divrea@cert.ruparpiemonte.it](mailto:albiano.divrea@cert.ruparpiemonte.it)

P. IVA 01735420018



## REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

*Art. 49 - del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36  
(approvato con DCC n. ... del ...)*

## **Capo I**

### **DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA**

- Art. 1 - Regole generali
- Art. 2 - Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia
- Art. 3 - Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti
- Art. 4 - Tutela delle imprese di minori dimensioni e principio di prossimità
- Art. 5 - Obblighi di trasparenza
- Art. 6 - Principio di rotazione
- Art. 7 - Fasce di importo degli appalti sotto soglia ai fini della rotazione e aree merceologiche
- Art. 8 - Deroga e disapplicazione del principio di rotazione
- Art. 9 - Indagini di mercato
- Art. 10 - Albo fornitori
- Art. 11 Affidamento dell'appalto
- Art. 12 - Stipula del contratto e pubblicazione
- Art. 13 - Termine dilatorio
- Art. 14 - Il Responsabile Unico del Progetto/ Responsabile di Fase
- Art. 15 - Esecuzione anticipata
- Art. 16 - Subappalto
- Art. 17 - Certificato di regolare esecuzione
- Art. 18 - Garanzie

## **Capo II**

### **ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA**

- Art. 19 - Affidamenti diretti
- Art. 20 - Requisiti da richiedere all'operatore
- Art. 21 - Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto
- Art. 22 - Verifica della congruità dell'offerta
- Art. 23 - Anomalia dell'offerta
- Art. 24 - Controllo dei requisiti

---

**Capo III**  
**ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE**  
**NEGOZiate SOTTO SOGLIA**

Art. 25 - Procedure negoziate

Art. 26 - Iter procedimentale

Art. 27 - Fasi della procedura

Art. 28 - Atto propulsivo - Decisione a contrarre

Art. 29 - Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

Art. 30 - Invito alla procedura

Art. 31 - Contenuto della lettera d'invito

Art. 32 - Criteri di aggiudicazione

Art. 33 - Anomalia dell'offerta

Art. 34 - Commissione giudicatrice

Art. 35 - Verifica dei requisiti

Art. 36 - Termine di conclusione della procedura negoziata

Art. 37 - Forma del contratto

Art. 38 - Applicazione, Norme finali, transitorie e di rinvio

---

## Capo I

### DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

#### Art. 1 - Regole generali

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie previste dal Codice dei contratti pubblici, di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023, ed alla stipula dei relativi contratti.
2. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate sotto soglia, purché i lavori, forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
3. Nel primo atto della procedura prescelta il RUP, dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto dell'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo.
4. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti.
5. Agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate sotto soglia europea si applicano le disposizioni del D.lgs. 31.03.2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* come modificato ed integrato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 *"Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"* e *Legge n. 105 del 18 luglio 2025, di conversione con modifiche del decreto legge 21 maggio 2025, 73 (c.d. Decreto Infrastrutture)* di seguito indicato anche come *"Codice"*, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), le disposizioni dello stesso.

#### Art. 2 - Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:
  - a. del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
  - b. di fiducia che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione

- 
- legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
- c. dell'accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
  - d. interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
  - e. di buona fede e tutela dell'affidamento che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
  - f. di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
  - g. di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;
  - h. di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;
  - i. di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
  - j. di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
  - k. di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato

---

il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- l. di applicazione delle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio
2. Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:
- a. di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
  - b. di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
  - c. di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
  - d. di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
  - e. di rotazione degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
  - f. di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
  - g. di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

### **Art. 3 - Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti**

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di

---

ripetizione dell'affidamento nel tempo.

2. In base all'art. 58 del Codice è vietato altresì l'accorpamento artificioso dei lotti.
3. Spetta al Responsabile Unico di Progetto (RUP) accertare e attestare le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti.

#### **Art. 4 - Tutela delle imprese di minori dimensioni e principio di prossimità**

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Analogamente, per le prestazioni in questione, quale mero criterio premiale da valorizzare nell'ambito dell'offerta tecnica, si applicheranno criteri di valutazione atti a valorizzare l'affidamento ad operatori economici operanti nell'ambito territoriale di riferimento.

#### **Art. 5 - Obblighi di trasparenza (art. 28 del D.lgs. 36/2023)**

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del codice che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto.
2. A norma del co. 2 bis dell'art. 50 del Codice: "*Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione*" relativamente alle:
  - a) *procedure negoziate senza bando per i lavori di importo pari o superiori a euro 150.000,00 e fino alle soglie comunitarie*
  - b) *procedure negoziate senza bando per servizi e forniture di importo pari o superiori a euro 140.000,00 e fino alle soglie comunitarie.*
3. Per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Tale adempimento, dal 1° gennaio 2024, con l'entrata in vigore a pieno regime del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), avviene tramite interoperabilità con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) dell'ANAC, il cui URL, di rimando alle informazioni, è pubblicato sul sito istituzionali di questo Ente (nella sezione "Amministrazione Trasparente").
4. Nel caso di affidamento diretto detto adempimento non si rende necessario, ma è sufficiente la pubblicazione della determina di affidamento.

- 
5. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo committente, “*Amministrazione trasparente*”, sezione “*Bandi e contratti*” e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

**Art. 6 - Principio di rotazione** (art. 49 del D.lgs. 36/2023)

1. Il Comune di Albiano d’Ivrea si impegna a rispettare il principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei a partecipare e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente. È esclusa la rotazione per gli operatori economici semplicemente invitati a precedenti procedure negoziate.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso e quella immediatamente precedente e comporta il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto, salvo le deroghe illustrate nell’articolo 8 e nell’articolo 29 del presente regolamento e salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo co. 6 e nell’art. 8 del presente regolamento.
4. La rotazione si attua all’interno del medesimo settore merceologico/categoria di opere e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell’art. 7 del presente regolamento.
5. Per l’individuazione dello stesso settore merceologico si deve fare riferimento alle prime 5 cifre del codice CPV (Common Procurement Vocabulary), che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale si applica la “rotazione”.

Per l’individuazione della “stessa categoria di opere” si deve fare riferimento al possesso, da parte dell’operatore economico, della medesima SOA nella categoria prevalente.

Per i Servizi di ingegneria e architettura occorre procedere di volta in volta alla specificazione delle prestazioni richieste per valutare se i Servizi sono analoghi o meno ai fini della “rotazione”.

6. In ogni caso il principio di rotazione non trova applicazione nell’ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura.

Ciò implica:

- per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati;
  - nel caso di utilizzo dell’albo dei fornitori, che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica per la fascia di importo oggetto di acquisizione.
7. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

**Art. 7- Fasce di importo degli appalti sotto soglia ai fini della rotazione ed aree merceologiche (art. 49 co. 3 D.lgs. 36/2023)**

1. Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono (in applicazione della facoltà della S.A. prevista al co. 3 dell'art. 49 del D.lgs. 36/2023) suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo 6. Le fasce sono le seguenti:

**I. Forniture**

<b>Fascia</b>	<b>Importo</b>
A1	fino a € 4.999,99; <i>non si applica la rotazione</i>
B1	pari a € 5.000,00, sino a € 19.999,99
C1	pari a € 20.000,00, sino a € 39.999,99
D1	pari a € 40.000,00, sino a € 79.999,99
E1	pari a € 80.000,00, sino a € 139.999,99
F1	pari a € 140.000,00, sino alla soglia di rilevanza europea

**II. Servizi**

<b>Fascia</b>	<b>Importo</b>
A2	fino a € 4.999,99; <i>non si applica la rotazione</i>
B2	pari a € 5.000,00, sino a € 19.999,99
C2	pari a € 20.000,00, sino a € 39.999,99
D2	pari a € 40.000,00, sino a € 79.999,99
E2	pari a € 80.000,00, sino a € 139.999,99
F2	pari a € 140.000,00, sino alla soglia di rilevanza europea

2. Per l'affidamento di beni e servizi diversi dai servizi di ingegneria e architettura, per le categorie merceologiche si rinvia al vocabolario comune degli appalti (di seguito CPV) vigente.
3. Per l'affidamento dei lavori verrà considerata la suddivisione in categorie individuata dalla tabella A "Categorie di opere generali e specializzate" contenuta nell'allegato II.12 del Codice (categorie SOA); le soglie di importo sono stabilite come segue:

**III. Lavori**

<b>Fascia</b>	<b>Importo</b>
A3	fino a € 4.999,99; <i>non si applica la rotazione</i>
B3	da € 5.000,00, sino a € 39.999,99
C3	da € 40.000,00, sino a € 149.999,99
D3	da € 150.000,00, sino a € 499.999,99
E3	da € 500.000,00, sino a € 999.999,99
F3	da € 1.000.000 sino alla soglia di rilevanza europea fatta salva la possibilità di ricorrere alle

procedure di scelta del contraente previste dall'art. 70 del Codice

4. Per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura si utilizzeranno le categorie professionali. Le soglie di importo sono quelle indicate nella tabella seguente:

#### IV. Servizi di ingegneria e architettura

Fascia	Importo
A4	fino a € 4.999,99; <i>non si applica la rotazione</i>
B4	pari a € 5.000,00, sino a € 39.999,99
C4	pari a € 40.000,00, sino a € 139.999,99
D4	pari a € 140.000,00, sino alla soglia di rilevanza europea

5. Il divieto di affidamento o di aggiudicazione ex art. 49 comma2 del D.lgs. 36/2023, si applica con riferimento a ciascuna fascia, salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 49 del Codice.
6. Per le aree merceologiche di servizi e forniture si rinvia alla classificazione contenuta sulla piattaforma di acquisto telematico nazionale della Consip S.p.a., mentre per i lavori alle iscrizioni nelle varie categorie SOA individuate per l'esecuzione del lavoro se di importo maggiore di € 150.000,00 o ad esse assimilabili se di importo inferiore.

#### Art. - 8 Deroga e disapplicazione del principio di rotazione (art 49 co. 4 e 6 D.lgs. 36/2023)

- Fermo restando che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023, per affidamenti diretti di importo inferiore ad €. 5.000,00 è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, per affidamenti di importo pari o superiore ad €. 5.000,00 è consentito disapplicare l'obbligo di rotazione, previa la verificata dell'accurata esecuzione del precedente appalto e della qualità della prestazione resa purché ricorrano le seguenti condizioni:
  - particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato
  - effettiva assenza di alternative
- Tali condizioni devono essere opportunamente giustificate nel primo atto di avvio della procedura di affidamento.
- Il principio di rotazione non opera nel momento in cui un operatore economico, anche se precedente affidatario in forma singola o quale capogruppo mandatario di un raggruppamento temporaneo, si presenti in qualità di mandante di un R.T.
- In caso di affidamento diretto, il principio di rotazione opera anche nell'ipotesi di pubblicazione di un avviso di indagine di mercato senza che siano posti limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, stante l'interpretazione letterale dell'art. 49, co. 5 che deroga da tale principio solo con riferimento alle procedure negoziate; tuttavia, la stazione appaltante

---

potrà valutare la possibilità che l'affidatario uscente possa manifestare il proprio interesse, purché non si avvantaggi della rendita di posizione e sempre nel rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato, quali criteri interpretativi e applicativi delle disposizioni codicistiche.

#### **Art. 9 - Indagini di mercato**

1. Ai fini di una migliore conoscenza dei prodotti, dei sistemi e delle pratiche del mercato di riferimento e/o degli operatori economici, la struttura competente per l'intervento può in ogni momento disporre indagini di mercato, anche informali, in base a quanto di seguito stabilito.
2. L'utile esperimento di una indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non determina alcun vincolo o obbligo verso la platea dei destinatari.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute appropriate, in rapporto a elementi quali, a titolo esemplificativo, l'importo stimato, la tempistica di acquisizione dell'oggetto, la complessità, la caratteristica merceologica di riferimento.
4. L'indagine di mercato è normalmente esperita sulla base di un avviso o di una lettera di invito, in cui sono individuati i seguenti elementi:
  - a. l'oggetto dell'indagine e la finalità;
  - b. le caratteristiche di base: quantità, importo stimato e durata dell'oggetto;
  - c. i requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94, 95, 97 e 98 del Codice;
  - d. i requisiti di ordine speciale previsti dall'art. 100 del Codice
  - e. le successive modalità di effettuazione della negoziazione o dell'affidamento nonché l'individuazione di un numero minimo e/o massimo di operatori economici che saranno invitati alla successiva fase della negoziazione;
  - f. i criteri di scelta dei soggetti da invitare;
  - g. l'individuazione della piattaforma telematica di negoziazione.
5. L'indagine di mercato è esperita sulla base di un avviso che è pubblicato sulla piattaforma informatica *di e-procurement* per un tempo congruo a raccogliere le manifestazioni di interesse, di norma pari ad almeno quindici giorni, naturali e consecutivi, salva abbreviazione per cause di urgenza. Inoltre l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
6. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
7. Il criterio di individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva fase di negoziazione deve essere effettuato secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità

---

dell'affidamento e con i principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali ed in presenza di oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura, da indicarsi nella determina semplificata di aggiudicazione o determina a contrarre. Tale circostanza deve essere anche esplicitata nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

**Art. 10 – Albo fornitori (Allegato II.1 del D.lgs. 36/2023)**

L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d'appalto può essere effettuata, oltre che tramite indagine di mercato, anche tramite l'albo fornitori, di cui questo Ente non intende dotarsi volendo utilizzare gli elenchi disponibili sulle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (P.A.D.) in uso.

**Art. 11 - Affidamento dell'appalto (art. 52 del D.lgs. 36/2023)**

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, ad esclusione degli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00 per i quali trovano applicazione le modalità di controllo di cui al successivo art. 24 del presente regolamento.

**Art. 12 - Stipula del contratto e pubblicazione**

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti di importo inferiore a 150.000,00 € per i lavori e 140.000,00 € per servizi e forniture avviene, di norma, salvo motivata deroga da parte del RUP, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
2. La stipula del contratto relativo agli affidamenti d'importo superiore a 150.000,00 € per i lavori ed a 140.000,00 € per servizi e forniture e sino alle soglie europee previste per Servizi, Forniture e Lavori avviene di regola in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. La stipula del contratto relativo alle aggiudicazioni d'importo superiore alle soglie europee avviene in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura private da indicare nella decisione a contrarre.

---

4. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato di cui al periodo precedente

**Art. 13 - Termine dilatorio** (*art 55 co. 2 D.lgs 36/2023*)

1. Negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio (stand-still period); pertanto, la stipula del contratto può avvenire anche immediatamente dopo l'aggiudicazione e comunque non oltre trenta giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, co. 1, del Codice.

**Art. 14 - Il Responsabile Unico del Progetto / Responsabile di Fase e Direttore dell'esecuzione del contratto** (*art 15 D.lgs. 36/2023*)

1. Per ogni procedura di affidamento riconducibile a quanto disciplinato nell'art. 50 del Codice dei contratti e nel presente Regolamento è nominato un Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'articolo 15 del Codice stesso e di quanto espressamente previsto dall'All. I.2 che, ove lo ritenga opportuno, provvede alla individuazione di una Struttura di supporto.
2. Il presente Regolamento prevede per ciascun affidamento o aggiudicazione un Responsabile Unico di progetto che curerà la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione riconducibile alla struttura competente per l'intervento e, qualora individuato, un Responsabile del procedimento per la fase di affidamento ai sensi dell'articolo 15 comma 4 del Codice. In caso di mancata nomina del Responsabile di Fase il ruolo è assunto direttamente dal Responsabile Unico di Progetto.
3. La nomina a RUP è obbligatoria e non può essere rifiutata. In caso di mancata nomina del RUP, le relative funzioni restano in capo al responsabile dell'ufficio competente per l'intervento, che cura le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto.
4. Quanto ai compiti del RUP e dei Responsabili delle singole fasi si rinvia agli articoli 6, 7 ed 8 dell'All. I.2 al Codice.
5. L'ufficio di RUP è affidato a persona in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione;
  - b. possesso del prescritto titolo di studio in rapporto all'oggetto ed alla dimensione dell'intervento;
  - c. possesso di adeguata esperienza professionale ex art. 4 e 5 dell'allegato I.2 del Codice.
6. Non può svolgere le relative funzioni e, se nominato, decade dall'incarico, il RUP che versi in una delle situazioni di conflitto di interesse, di cui all'articolo 16 del Codice, ovvero abbia riportato condanne anche non passate in giudicato per reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica

---

Amministrazione.

7. Il RUP è di norma individuato nel dipendente di categoria C e D nell'ambito dell'ufficio competente in rapporto al contratto di cui trattasi purché in possesso dei requisiti previsti dagli art. 4 e 5 dell'Allegato I.2 del Codice.
8. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) per servizi e forniture è nominato solo qualora l'importo del contratto a base di gara superi l'importo di € 500.000.

**Art. 15 - Esecuzione anticipata** *(art 50 co. 6 D.lgs. 36/2023)*

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario il Comune di Albiano d'Ivrea può procedere all'esecuzione anticipata del contratto di cui all'art. 50, co. 6, del Codice; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'Esecuzione.
2. L'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula del contratto, per motivate ragioni che devono emergere in modo esplicito e puntuale nella decisione a contrarre.
3. L'esecuzione in via anticipata è sempre ammessa quando sussistono le ragioni d'urgenza di cui al co. 9 dell'art. 17 del Codice.

**Art. 16 - Subappalto** *(art. 119 del D.lgs. n. 36/2023)*

1. Il subappalto è regolato dall'articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Il Comune di Albiano d'Ivrea, in osservanza di quanto stabilito dal Codice, dal protocollo di legalità vigente, effettua i controlli previsti, relativamente al possesso dei requisiti dei subappaltatori, nonché il verificarsi delle condizioni relative alla tutela dei lavoratori ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

**Art. 17 - Certificato di regolare esecuzione** *(art 50 co. 7 D.lgs. 36/2023)*

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore a € 1.000.000 il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità è sostituito con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal Direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
2. Per i lavori di importo inferiore a € 40.000,00 e per le forniture il predetto certificato può essere sostituito con un semplice visto sulle fatture del direttore dei lavori o del responsabile che ha affidato il contratto, che attesta la corretta esecuzione delle attività e la corrispondenza fra le prestazioni svolte e quanto fatturato.

---

**Art. 18 - Garanzie** (art 53 D.lgs 36/2023)

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore rispettivamente a € 500.000 per i lavori ed alle soglie comunitarie per le forniture e servizi, il Comune di Albiano d'Ivrea non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento al netto dell'IVA e degli oneri accessori
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.
4. In casi debitamente motivati è facoltà del Comune di Albiano d'Ivrea non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
5. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 e infine, per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato nonché per altre specifiche ragioni adeguatamente motivate in relazione alla specificità dell'affidamento.
6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del Codice.

## **Capo II**

### **ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA**

**Art. 19 - Affidamenti diretti**

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara; nell'affidamento diretto, la scelta è operata discrezionalmente dal Comune di Albiano d'Ivrea, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, co. 1, lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali e/o speciali previsti dal medesimo Codice.
2. Si procede all'affidamento diretto dei contratti di lavori, servizi e forniture con le seguenti modalità:
  - a. Lavori di importo inferiore a € 150.000,00: affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione (se non soggetto a deroga come indicato all'art.8 del presente Regolamento).

- 
- b. Forniture e servizi di importo inferiore a € 140.000,00: affidamento diretto, nel rispetto del principio di rotazione.
  - c. Gli affidamenti diretti, superiori a € 5.000,00, vanno effettuati assicurandosi che gli operatori scelti siano iscritti nelle pertinenti categorie merceologiche delle piattaforme di *e-procurement* in uso, ed in possesso di idonea qualifica all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, autocertificata ed eventualmente verificate dal Responsabile del Servizio competente o RUP per l'intervento.
3. Gli affidamenti diretti fino a concorrenza dell'importo di € 5.000,00 e quelli in somma urgenza, di cui all'articolo 140 del Codice, sono effettuati direttamente dal Responsabile del Servizio competente per l'intervento.

#### **Art. 20 - Requisiti da richiedere all'operatore**

1. All'operatore economico vengono richiesti requisiti quali:
  - a) l'idoneità professionale;
  - b) le capacità economiche - finanziarie e/o tecniche - professionali in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
2. I requisiti di capacità tecnica e professionale ed economica e finanziaria devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di concorrere; in ordine al possesso di detti requisiti si prevede che:
  - a. il requisito di idoneità è attestato mediante l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, o all'Albo delle imprese artigiane o ad altro elenco o Albo, ove previsto, legittimante lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
  - b. i requisiti di capacità economica e finanziaria sono attestati mediante dimostrazione dei livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento, ovvero livelli minimi di patrimonializzazione. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
  - c. requisiti di capacità tecnica e professionale sono stabiliti in ragione all'oggetto e all'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o particolari risorse umane.
3. La struttura competente per l'intervento richiede, nella forma stabilita dagli articoli 47 e 48 del

---

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94, 95, 97 e 98 del Codice, di capacità tecnica e professionale ed economica e finanziaria, previsti dall'articolo 100 dello stesso.

4. Il suddetto onere e' derogato per il caso di adesione alle convenzioni o agli accordi quadro di Consip s.p.a. o di altra centrale di committenza di riferimento.

#### **Art. 21 - Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto**

1. La struttura competente per l'intervento nella persona del R.U.P. o, in caso di mancata nomina, del responsabile del servizio competente per l'intervento, invita gli operatori selezionati a presentare preventivo mediante:

- a) piattaforma informatica "Acquisti in rete PA" di Consip S.p.A.;
- b) altra piattaforma informatica *di e-procurement* eventualmente in uso;
- c) richiesta mediante PEC/email o altri mezzi elettronici per appalti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore ad € 5.000,00.

Il servizio competente per l'intervento redige il provvedimento di affidamento "*in forma semplificata*" (ossia che costituisce contemporaneamente determina a contrarre e scelta dell'aggiudicatario) nella quale si approvano le valutazioni effettuate e gli esiti degli eventuali controlli eseguiti, di cui all'art. 24 del presente Regolamento e dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il fornitore;
- b) il nominativo del RUP e del DEC (se nominato) e l'assenza di motivi di conflitto d'interesse;
- c) il CIG ed eventualmente il CUP;
- d) gli elementi essenziali del contratto;
- e) il contratto collettivo applicabile (se trattasi di lavoro);
- f) il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
- g) la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
- h) eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
- i) la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- j) il rispetto del principio di rotazione o le motivazioni di eventuali deroghe;
- k) la copertura finanziaria

2. Il provvedimento di cui al punto precedente è pubblicato a cura del Servizio, con le modalità previste all'art. 5 del presente Regolamento

---

**Art. 22 - Verifica della congruità dell'offerta**

1. Il Servizio competente per l'intervento svolge la verifica di congruità dell'offerta per gli affidamenti diretti di Lavori/Servizi/Forniture da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo.
2. Il Servizio competente per l'intervento deve attestare che la verifica è stata svolta e che il prezzo è da ritenersi congruo e idoneo all'espletamento delle attività oggetto dell'affidamento.

**Art. 23 - Anomalia dell'offerta**

1. L'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta non trova applicazione negli affidamenti diretti.

**Art. 24 - Controllo dei requisiti**

1. Per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00, per i quali vengono disposti affidamenti diretti:
  - a. gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, oppure con il modello del documento di gara unico europeo (D.G.U.E.), il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.
  - b. quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, l'Amministrazione procede alla revoca dell'affidamento e alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'A.N.AC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Comune di Albiano d'Ivrea per un periodo di dodici mesi,
2. Per appalti di valore pari ad € 40.000,00 sino alle soglie previste dall'articolo 50, co. 1, lett. a) e b) del Codice:
  - a. la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati o attestati nel D.G.U.E. dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario;
  - b. la verifica l'assenza di cause di esclusione automatica di cui all'articolo 94 del Codice è effettuata ricorrendo alla consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (F.V.O.E.) ovvero tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati;
  - c. le verifiche di assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 100 del Codice avvengono con le medesime modalità di cui alla precedente lett. b);
  - d. quando, in conseguenza alla verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procede alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'A.N.AC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Amministrazione

---

per un periodo di 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

3. Per gli affidamenti di cui ai co. 1 e 2, il contratto deve contenere espresse e specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
  - a. la risoluzione dello stesso;
  - b. il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
  - c. l'incameramento della cauzione definitiva ove acquisita o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
4. La Settore competente per l'intervento, può procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario, per tutta la durata del contratto ovvero a cadenze stabilite in rapporto alla validità delle relative certificazioni.

### **Capo III**

## **ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA**

#### **Art. 25 - Procedure negoziate**

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Le procedure negoziate sottosoglia vengono indette con riguardo agli interventi collocati nei seguenti ambiti ed importi (al netto dell'IVA):
  - a. forniture e servizi (compresi servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) di importo pari o superiore ad € 140.000,00 sino alle soglie di rilevanza europea: diramazione di una richiesta di offerta rivolta ad almeno cinque operatori economici, individuati mediante l'Albo telematico delle piattaforme di approvvigionamento digitale (P.A.D.), ovvero, in mancanza o in alternativa, individuati sulla base di un'apposita indagine di mercato;
  - b. lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore ad un milione di €. 1.000.000,00: diramazione di una richiesta di offerta rivolta ad almeno cinque operatori economici individuati mediante l'Albo telematico delle P.A.D., ovvero selezionati tramite una preventiva indagine di mercato;
  - c. lavori di importo pari o superiore ad un milione di euro sino alle soglie di rilevanza europea:

---

diramazione di una richiesta di offerta rivolta ad almeno dieci operatori economici individuati mediante l'Albo telematico delle P.A.D., ovvero selezionati tramite una preventiva indagine di mercato.

- d. per i lavori di importo superiore ad € 1.000.000,00 è possibile procedere tramite procedura aperta, con inversione procedimentale, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D. Lgs. n° 36/2023.

Le procedure di lavori di importo superiore a € 500.000,00 e quelle di forniture e servizi di importo superiore a € 140.000,00 sono espletate dalla Centrale unica di committenza, alla quale l'Ente aderisce, non disponendo questo Ente della necessaria qualificazione.

#### **Art. 26 - Iter procedimentale**

1. La decisione a contrarre costituisce, quando non viene precedentemente approvato avviso di indagine di mercato, il primo atto della procedura negoziata, nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.
2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
3. La determina a contrarre deve contenere i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata, a seguito di indagine di mercato o della consultazione degli elenchi delle piattaforme di approvvigionamento digitale (P.A.D.).
4. I relativi contratti sono affidati, nel rispetto del principio di rotazione, previo strumento telematico di negoziazione rivolto ad un numero di operatori economici scelti secondo le modalità di cui all'articolo 25, attraverso l'utilizzo dell'Albo Telematico delle piattaforme di approvvigionamento digitale o di altra centrale di committenza di riferimento, che rispetti i criteri minimi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, in rapporto alla rilevanza economica e strategica dell'affidamento.

#### **Art. 27 - Fasi della procedura**

La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su 3 fasi:

1. Lo svolgimento di indagini di mercato oppure la consultazione dell'albo fornitori istituita presso la piattaforma di approvvigionamento della Consip S.p.a. o di altra centrale di committenza di riferimento per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo. L'Amministrazione, volta per volta, sceglie fra le due ipotesi la modalità che ritiene più idonea in relazione alla tipologia di fornitura/servizi/lavori da affidare;
2. il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta

---

dell'affidatario a cura del Servizio competente;

3. la stipula del contratto.

A norma del neo introdotto co. 2 bis dell'art. 50 del Codice: *"Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione" relativamente alle:*

- a) procedure negoziate senza bando per i lavori di importo pari o superiori a euro 150.000,00 e fino 1 milione di euro;*
- b) procedure negoziate senza bando per i lavori di importo pari o superiori a 1 milione di euro e fino alle soglie;*
- c) procedure negoziate senza bando per servizi e forniture di importo pari o superiori a euro 140.000,00 e fino alle soglie.*

L'avviso dell'avvio delle procedure di gara, introdotto dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, si pone in termini di evidenza necessaria e propedeutica dell'avvio del confronto selettivo vero e proprio e consente agli operatori di essere edotti circa il fabbisogno della Stazione Appaltante e le relative modalità di individuazione degli operatori economici da invitare.

#### **Art. 28 - Decisione a contrarre**

1. Il provvedimento predisposto da parte del servizio competente per l'intervento deve indicare
  - a. l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
  - b. l'interesse che si intende soddisfare;
  - c. la procedura che si intende seguire con l'indicazione delle ragioni della scelta;
  - d. il CIG ed eventualmente il CUP;
  - e. il nominativo del RUP o eventualmente del DEC;
  - f. il contratto collettivo applicabile (se trattasi di lavoro);
  - g. gli elementi essenziali del contratto;
  - h. le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
  - i. le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (albo o avviso);
  - j. l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi al confronto;
  - k. qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
  - l. il criterio per la scelta della migliore offerta;
  - m. l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

Nel caso di determinazione che approva l'avviso di manifestazione di interesse, i punti i, j e h sono già contenuti nella medesima.

#### **Art. 29 - Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare**

- 
1. L'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori deve tenere conto del principio di rotazione, delle categorie merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'art. 7 del presente regolamento.
  2. L'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o, in alternativa, delle piattaforme telematiche in uso alla Stazione Appaltante; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato ad operare sulle suddette Piattaforme.
  3. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Dal novero degli operatori che hanno presentato manifestazione d'interesse devono essere esclusi quelli che non hanno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti della Stazione appaltante e l'affidatario uscente.
  4. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, non può essere utilizzato il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.
  5. Qualora sia rendo necessario selezionare i concorrenti che hanno aderito alla richiesta di invito alla successiva procedura negoziata, si individuano i seguenti criteri per la selezione degli invitati:

**Per LAVORI di importo da € 150.000,00 a € 999.999,99:**

- Maggiore importo complessivo dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito, nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso, per la categoria prevalente SOA indicata dalla Stazione appaltante, dimostrabile con i CEL.
- In caso di parità, il numero più basso di dipendenti a titolo subordinato, dimostrabile dal libro paga o altri documenti ufficiali.

**Per LAVORI per importo uguale o superiore a € 1.000.000,00:**

Ulteriore criterio rispetto al precedente punto:

- possesso del maggior numero di certificazioni di qualità, attestate da organismi qualificati;
- In caso di parità, il numero più basso di dipendenti a titolo subordinato, dimostrabile dal libro paga o altri documenti ufficiali.

**Per SERVIZI E FORNITURE**

- Fatturato globale dell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso
- In caso di parità, la minore distanza logistica dalla sede operativa che si occupa dell'appalto.

---

### **Art. 30 - Invito alla procedura**

1. Conclusa l'indagine di mercato o consultato l'Elenco dei fornitori delle P.A.D. e formalizzati i relativi risultati, l'Amministrazione procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti digitali di *e-procurement* di cui l'Amministrazione dispone nel rispetto delle prescrizioni normative.
2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.
3. L'operatore economico invitato alla procedura negoziata, può presentare la propria offerta singolarmente oppure quale mandatario di operatori riuniti. Non è pertanto preclusa la partecipazione dell'operatore economico quale mandatario di raggruppamento costituito con altri operatori economici.

### **Art. 31 - Contenuto della lettera d'invito**

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.
2. In linea di massima l'invito deve contenere:
  - a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali ed il suo importo complessivo stimato;
  - b. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico - finanziari / tecnico - organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara. Si rende necessario l'utilizzo del Dgue per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
  - c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
  - d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - e. il criterio di aggiudicazione prescelto;
  - f. la misura delle penali;
  - g. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
  - h. l'eventuale richiesta di garanzie;
  - i. il nominativo del RUP e, qualora nominato, del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento;
  - j. il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
  - k. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
  - l. la data, l'orario ed il luogo di svolgimento della prima seduta nella quale il RUP, qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, procede all'apertura della

---

documentazione amministrativa.

### **Art. 32 - Criteri di aggiudicazione**

1. La procedura è aggiudicata, ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del Codice, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2 del Codice. Nel primo caso, il Servizio competente applica le vigenti disposizioni relative alla nomina dei componenti nelle commissioni di gara.
2. L'aggiudicazione della procedura è formalizzata, previa effettuazione delle verifiche e dei controlli d'ufficio previsti dal Codice e dal presente Regolamento, con apposita determinazione del Settore/Servizio competente, nella quale si approvano le valutazioni effettuate e si riepilogano le attività istruttorie compiute, anche riguardo l'individuazione dei soggetti invitati e di quelli che hanno presentato offerta, la congruità dell'offerta, gli eventuali controlli e l'affidatario dell'intervento. Il provvedimento legittima a stipulare il successivo contratto.
3. Il provvedimento di aggiudicazione è pubblicato a cura del Settore/Servizio competente, con le modalità previste all'art. 5 del presente Regolamento e trasmesso senza ritardo, insieme al documento di stipula o atto equipollente con valore negoziale, al RUP, per la fase di esecuzione contrattuale.
4. L'Amministrazione assume il vincolo giuridico verso l'affidatario, successivamente alla stipula, fatta salva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto.

### **Art. 33 - Anomalia dell'offerta**

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate con il criterio del prezzo più basso che non presentano un interesse transfrontaliero certo è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 al Codice dei Contratti, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2 al Codice dei Contratti.
3. L'esclusione automatica di cui al co. 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

### **Art. 34 - Commissione giudicatrice**

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le offerte

---

sono valutate da una Commissione nominata secondo quanto previsto dal Regolamento recante la disciplina per la nomina del seggio di gara e della commissione giudicatrice negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture, approvato dal Comune di Albiano d'Ivrea. In assenza del suddetto regolamento si applicano le disposizioni previste dall'art. 93 del codice degli appalti.

2. Le sedute della commissione e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici la seduta di Gara avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici. Le sedute della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche sono riservate.

### **Art. 35 - Verifica dei requisiti**

1. La verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.
2. Il RUP/Responsabile di Fase verifica l'assenza di cause di esclusione automatica di cui all'articolo 94 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (F.V.O.E.) ovvero tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati.
3. Le verifiche di assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 100 del Codice avvengono con le medesime modalità di cui al punto 2.

### **Art. 36 - Termine di conclusione della procedura negoziata**

1. La procedura negoziata sotto soglia deve concludersi entro:
  - 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a formulare offerta, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

---

**Art. 37 - Forma del contratto**

1. Il contratto per l'affidamento di un lavoro, servizio, fornitura è stipulato, a pena di nullità, secondo le modalità e termini di cui all'articolo 18 del Codice e articolo 12 del presente regolamento.
2. I contratti di appalto da stipulare in forma pubblica amministrativa sono trasmessi all'ufficiale rogante per l'iscrizione a repertorio e preventivamente regolarizzati in competente bollo con oneri a carico dell'affidatario.

**Art. 38 – Applicazione, Norme finali, transitorie e di rinvio**

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data del provvedimento di emanazione.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a tutte le procedure indette con il D.lgs. 36/2023, anche in corso, qualora compatibili.

**Art. 38 – Applicazione, Norme finali, transitorie e di rinvio**

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.

Sono abrogate eventuali disposizioni precedenti riguardanti la materia di cui questo documento si occupa.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a tutte le procedure indette con il D.lgs. 36/2023, anche in corso, qualora compatibili

Qualora il presente regolamento risultasse incompatibile, in tutto o in parte, con disposizioni legislative sopravvenute, esso dovrà considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, se esse risultino automaticamente applicabili; diversamente, esso deve essere modificato, seguendo la procedura di legge, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle norme sopravvenute.

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.